

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 91/CGF – RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Cesare Persichelli – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL CALC. CRISTIANO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI 1892/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 18.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

Il calciatore Cristiano Domenico ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010 con il quale il ricordato calciatore veniva squalificato per tre giornate di gara “per aver colpito volontariamente un avversario in azione di gioco, espulso reagiva alle provocazioni del pubblico rivolgendo allo stesso gesti offensivi” nel corso della partita Pro Vercelli/Pro Patria.

Ritiene la Corte di dover disattendere la proposta impugnazione in quanto infondata.

La stessa, infatti, lamenta l’eccessività della sanzione in relazione ad una particolare situazione ambientale seguita all’espulsione ed al comportamento del calciatore sempre improntato alla massima correttezza e diligenza professionale.

Tali motivi di gravame non giustificano l’esclusione o anche soltanto la riduzione della punizione, tenuto conto che negli atti di parte si deduce di “aver mandato a quel paese gli spettatori senza assumere alcun gesto offensivo”, mentre tale ricostruzione dell’episodio sanzionato è contraddetto dal rapporto arbitrale, da quello di un assistente e dallo stesso collaboratore della Procura Federale presente nell’occasione che riferiscono concordemente di “gesti volgari ed offensivi del calciatore”.

Quanto alla precedente condotta la stessa non può influire sull’irrogata punizione non costituendo circostanza attenuante: tutte le sovraesposte considerazioni conducono alla reiezione dell’appello.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cristiano Domenico e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE CLEMENTE PIETRO SEGUITO GARA PISA/BENEVENTO CALCIO S.P.A. DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010)

Con ricorso ritualmente proposto, la società Benevento Calcio S.p.A., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Clemente Pietro, seguito gara Pisa/Benevento del 24.10.2010, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per comportamento offensivo verso l'arbitro.

Con i motivi scritti, la ricorrente ha eccepito la mancanza di responsabilità del calciatore Clemente Pietro, per insussistenza del fatto e della condotta ingiuriosa addebitatagli, rilevando la carenza dei presupposti; ha, comunque, lamentato l'eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti oltre alla disparità di trattamento rispetto a episodi simili.

Ha, quindi, concluso chiedendo in via principale l'annullamento della delibera impugnata e in via subordinata, previa riqualificazione della condotta in irriguardosa, la riduzione della sanzione.

Alla seduta del 5.11.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 2^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente, il quale si è riportato ai motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.

Osserva, infatti, questa C.G.F. che la frase rivolta all'arbitro dal calciatore deve ritenersi gravemente offensiva e irriguardosa, così come statuito e sanzionato dall'art. 19, comma 4 – lett. a), C.G.S..

Prive di fondamento, pertanto, sono da ritenersi le doglianze della ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SACILOTTO LUIZ GABRIEL SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/VIRTUS LANCIANO DEL 27.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 28.10.2010)

Con ricorso ritualmente proposto, la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 52/DIV del 28.10.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Sacilotto Luiz Gabriel, seguito gara Atletico Roma/Virtus Lanciano del 27.10.2010, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere colpito violentemente un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'erronea valutazione dei fatti posto che, come refertato dall'arbitro, il pallone era in gioco e il Sacilotto non era assolutamente estraneo all'azione di gioco e che il suo intervento, erroneamente ritenuto scorretto, era avvenuto fronte all'avversario.

Ché, si fosse trattato di atto violento ovvero di condotta gravemente antisportiva, la relativa sanzione, non adottata dal Giudice Sportivo, sarebbe dovuta essere quella di 3 giornate di squalifica.

Eccepiva, altresì, che essendosi trattato di un normale scontro di gioco caratterizzato da assoluta mancanza di volontarietà, la sanzione irrogata poteva essere ridotta ad una sola giornata di squalifica.

Alla seduta del 5.11.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 2^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Osserva, infatti, questa C.G.F. che, come si evince dal referto arbitrale, il pallone era in gioco e il Sacilotto non era estraneo all'azione in svolgimento.

Considerandosi, inoltre, che l'intervento del Sacilotto, il quale aveva attinto le caviglie di un avversario senza conseguenze lesive, pur scorretto nella dinamica, non aveva avuto le caratteristiche di atto violento o gravemente antisportivo.

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto del Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) riduce la sanzione della squalifica inflitta per 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SOSI MAURO SEGUITO GARA GIULIANOVA CALCIO S.R.L./BELLARIA IGEA MARINA DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010)

Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Giulianova Calcio S.r.l. ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010 con la quale il calciatore Mauro Sosi è stato squalificato per 2 giornate effettive di gara “per aver colpito al volto un avversario alzando la gamba all’altezza della testa, in azione di gioco” nel corso della partita Giulianova/Bellaria.

Osserva la ricorrente che l’impugnata sanzione è stata determinata dall’aver considerato l’intervento fallo di gioco “grave”, ancorchè tale qualificazione dell’episodio si contenga soltanto nel rapporto arbitrale, non anche nel provvedimento del giudice.

Argomenta, poi, la stessa ricorrente che la fattispecie è contenuta al comma 12 del Regolamento di Gioco nel quale, peraltro, la gravità non può prescindere da una vigoria spropositata oppure da negligenza ovvero ancora da imprudenza, circostanze tutte che nella fattispecie non ricorrono.

Sulla base di tali considerazioni, che la Corte ritiene di condividere, va accolta la subordinata conclusione della ricorrente, con la quale viene sollecitata la riduzione del peso sanzionatorio, portando la squalifica da 2 a 1 giornata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo) riduce la sanzione della squalifica inflitta per 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 novembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete